



Regolamento Didattico Generale

Parte Prima

TITOLO I - Principi generali

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Titoli e corsi di studio

Art. 4 - Crediti Formativi Accademici (CFA)

Art. 5 – Ordinamenti didattici dei corsi di studi

Art. 6 – Regolamenti didattici dei corsi di studi

Art. 7 - Istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi di studi accademici

TITOLO II - Organizzazione della didattica

Capo I - Programmazione e coordinamento

Art. 8 - Programmazione didattica

Art. 9 - Manifesto annuale degli Studi

Art. 10 - Organismi responsabili delle strutture didattiche

Art. 11 - Verifica e valutazione delle attività didattiche

Art. 12 - Orientamento e tutorato

Capo II Compiti didattici

Art. 13 - Modalità di attribuzione dei compiti didattici

Art. 14 - Compiti didattici dei docenti

Art. 15 - Forme didattiche

Art. 16 - Corsi d'insegnamento

Art. 17 - Stage formativo

Art. 18 - Attività artistica e altre attività soggette a valutazione in crediti

Art. 19 - Acquisizione e riconoscimento dei crediti

Capo III Accertamento della preparazione degli studenti

Art. 20 - Ammissione ai corsi di studio

Art. 21 - Debiti e ammissione condizionata

Art. 22 - Esami e altre forme di verifica del profitto

Art. 23 - Prova finale e conseguimento del titolo di studio

Art. 24 - Commissioni per gli esami di profitto

Art. 25 - Commissione per la prova finale

TITOLO III – STUDENTI

Cap. I Norme generali

Art. 26 - Iscrizioni

- Art. 27 - Libretto Accademico
- Art. 28 - Riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero
- Art. 29 - Iscrizione a insegnamenti singoli
- Art. 30 - Ordinamenti dei corsi e piani di studio individuali
- Art. 31 - Fuori corso e ripetenza
- Art. 32 - Corsi frequentati presso istituti convenzionati di pari grado
- Art. 33 - Passaggi di corso e prosecuzione degli studi
- Art. 34 - Periodi di studio effettuati presso altro istituto italiano o estero
- Art. 35 - Rapporti nazionali e internazionali e rilascio di titoli congiunti
- Art. 36 - Didattica multimediale e a distanza
- Art. 37 - Sospensione e rinuncia agli studi

Cap. II Norme transitorie e finali

- Art. 38 - Ordinamento previgente
- Art. 39 - Opzione per i nuovi ordinamenti
- Art. 40 - Fonti normative pertinenti il Regolamento
- Art. 41 - Entrata in vigore

Parte Seconda

ORDINAMENTI DIDATTICI

- Art. 42 - Elenco dei dipartimenti
- Art. 43 - Elenco dei corsi accademici triennali di primo livello

Tabella Dipartimenti e Scuola



Parte Prima

TITOLO I - Principi generali

Art. 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento Didattico, redatto ai sensi dall'Art 10 del D.P.R. 212/05 e previsto all'articolo 4 dello Statuto dell'Accademia di Belle Arti "Alma Artis", in seguito Accademia, disciplina gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, nonché i criteri e le modalità di svolgimento delle attività formative dell'Accademia e la carriera degli studenti.
2. Il Regolamento Didattico Generale disciplina le modalità di funzionamento degli organi e delle strutture dell'Accademia, salvo nei casi in cui la legge o lo Statuto dell'Accademia rinviino espressamente ad altra fonte.
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti nell'Accademia sono definiti nella parte seconda del presente regolamento.
4. Gli ordinamenti didattici di cui al presente regolamento sono sottoposti a verifica periodica, anche su richiesta delle strutture didattiche interessate, al fine di provvedere all'aggiornamento degli obiettivi formativi, dei contenuti e dei relativi crediti.
5. Al presente Regolamento è data adeguata forma di pubblicità all'interno dell'Accademia, mediante l'affissione, a decorrere dalla data di emanazione, all'Albo ufficiale e comunque sul sito dell'Accademia.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:
 - a. scuola: l'insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee;
 - b. dipartimento: la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica, delle scuole a esso afferenti;
 - c. struttura didattica: la struttura che programma ed eroga il servizio didattico;
 - d. corsi di studio: i corsi di diploma accademico di primo livello, i corsi di diploma accademico di secondo livello, i corsi di specializzazione, i corsi di perfezionamento o master, i corsi di formazione alla ricerca;
 - e. titoli di studio: il diploma accademico di primo livello, il diploma accademico di secondo livello, il diploma accademico di specializzazione e il diploma di perfezionamento o master;
 - f. crediti formativi accademici (CFA): la misura del volume di lavoro di apprendimento, comprensivo dello studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
 - g. obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, competenze e abilità necessarie al raggiungimento del livello artistico, culturale e professionale al quale è finalizzato il corso di studio;
 - h. offerta formativa: l'insieme dei corsi e delle altre attività formative presenti nell'Accademia;
 - i. ordinamenti didattici dei corsi di studio: l'insieme delle discipline e delle attività previste nei curriculum dei corsi di studio e l'insieme delle norme che li regolamentano;
 - j. attività formative: tutte le attività finalizzate alla formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento ai corsi d'insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle dissertazioni, alla produzione artistica, alle attività di ricerca, alle attività didattiche di gruppo, ai tirocini, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;



- k. ordinamenti didattici dei corsi di studio: l'insieme delle discipline e delle attività previste nei curriculum dei corsi di studio e l'insieme delle norme che li regolamentano;
- l. curriculum: l'insieme delle attività formative specificate nel regolamento didattico del corso di studio di riferimento, finalizzato al conseguimento del relativo titolo;
- m. regolamenti dei corsi di studio: i regolamenti concernenti la funzionalità dei singoli corsi di studio.

Art. 3 - Titoli e corsi di studio

- 1. L'Accademia organizza, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 212/2005, i seguenti corsi:
 - a. Corsi di Diploma Accademico di primo livello (CDA);
 - b. Corsi Accademici di secondo livello (CDSA), conseguito al termine del corso di diploma accademico di secondo livello;
 - c. Corsi Specialistici (CSA);
 - d. Master di I livello (MA1) e II livello (MA2).
- 2. L'Accademia rilascia i seguenti titoli:
 - a. Diploma Accademico di primo livello;
 - b. Diploma Accademico di secondo livello;
 - c. Diploma Accademico per Corsi specialistici;
 - d. Diploma Accademico di Master Accademico di I livello;
 - e. Diploma Accademico di Master Accademico di II livello.
- 3. Sulla base di apposite convenzioni, l'Accademia può rilasciare i titoli di studio di cui al presente articolo anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane ed estere di corrispondente livello, secondo la normativa vigente.
- 4. I corsi accademici di specializzazione e i master possono essere attivati in relazione ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio e di aggiornamento, di qualificazione e hanno come riferimento fra gli altri, gli ambiti professionali artistico-culturale, didattico-pedagogico, metodologico-progettuale, delle nuove tecnologie e linguaggi, della valorizzazione e conservazione del patrimonio artistico.
- 5. Oltre ai corsi di studio di cui ai commi precedenti, l'Accademia può attivare ulteriori attività formative deliberate dal Consiglio Accademico su proposta delle strutture didattiche di riferimento ed emanate dal Direttore con approvazione del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 4 - Crediti Formativi Accademici (CFA)

- 1. Gli ordinamenti didattici dei corsi e le attività didattiche dell'Accademia sono organizzati sulla base dei Crediti Formativi Accademici, di seguito denominati CFA, quale misura dell'impegno di apprendimento dello studente.
- 2. Per Credito Formativo Accademico si intende la misura del volume di lavoro di apprendimento, comprese le attività laboratoriali e lo studio individuale richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio.
- 3. I CFA corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con la frequenza prevista delle attività didattiche e laboratoriali e con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto così come previsto dall'art. 10, comma 4, lettera d) del DPR 212/2005.
- 4. Ad ogni CFA corrispondono ore di lavoro di apprendimento dello studente per le quantità seguenti: 25 ore per le materie teoriche e 20 ore per le materie teorico-pratiche e laboratoriali. La quantità di



lavoro di apprendimento dello studente impegnato a tempo pieno negli studi accademici è fissata in 60 CFA per anno e 180 nei tre anni di corso.

5. Gli ordinamenti didattici e i piani di studio devono essere costituiti su tale valore definito dall'art.6 del DPR 212/2005.
6. La frazione di impegno orario complessivo che deve essere riservato alle lezioni in aula, alle attività di laboratorio e ad altre attività formative corrisponde, nelle materie teoriche alla percentuale del 30%, nelle materie teorico-pratiche alla percentuale del 50%, nelle attività laboratoriali alla percentuale del 100%.
7. Nel rispetto della normativa vigente in materia, l'Istituzione può riconoscere agli studenti crediti a fronte della documentata certificazione dell'acquisizione di competenze e abilità professionali.

Art. 5 – Ordinamenti didattici dei corsi di studi

1. L'Accademia disciplina gli ordinamenti didattici nei regolamenti dei corsi di studio che sono redatti per ogni corso, nel rispetto della normativa vigente e ai sensi dell'art. 5 del DPR 212/2005.

Art. 6 – Regolamenti didattici dei corsi di studi

1. I regolamenti didattici dei singoli corsi di studio, redatti nel rispetto del DPR 212/2005 determinano:
 - a. la denominazione del corso di studio;
 - b. la Scuola e il Dipartimento di appartenenza;
 - c. gli obiettivi formativi specifici del Corso di studio;
 - d. il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
 - e. le regole di presentazione dei piani di studio individuali;
 - f. i crediti assegnati a ciascuna attività formativa o a ciascun settore disciplinare relativi alla formazione di base, alle attività caratterizzanti e alle attività affini e integrative;
 - g. le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - h. l'elenco degli insegnamenti e dei corsi e l'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
 - i. la tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle altre forme di verifica del profitto degli studenti;
 - j. la preparazione iniziale richiesta agli studenti che accedono ai corsi di Diploma di I e II livello anche ai fini della determinazione di eventuali obblighi formativi aggiuntivi nel caso la verifica non risulti positiva;
 - k. le disposizioni sugli obblighi di presenza in misura non inferiore all'80% della totalità delle attività formative, con esclusione dello studio individuale.

Art. 7 - Istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi di studi accademici

1. L'Accademia può proporre attivazioni, disattivazioni o modifiche dei Corsi di studio, secondo le procedure previste dallo statuto, dal presente regolamento e dalle disposizioni legislative vigenti.
2. La proposta di istituzione di un nuovo corso accademico può essere avanzata al Consiglio Accademico, dal Direttore dell'Accademia, dal Direttore di un Dipartimento o di un Corso accademico già istituito, di norma entro 6 mesi dall'inizio previsto.
3. Il Consiglio di Amministrazione delibera, per quanto di sua competenza, in merito alle risorse da destinare al funzionamento dei corsi.
4. Le tipologie di attività formative e gli insegnamenti attivabili e l'appartenenza degli insegnamenti ai diversi settori e campi disciplinari devono corrispondere alle declaratorie definite dagli ordinamenti ministeriali e afferire ai Dipartimenti e alle Scuole da questi previsti.



5. Gli insegnamenti possono essere svolti in parte o totalmente anche in lingua straniera.
6. La proposta di istituzione di un nuovo corso accademico deve contenere:
 - a. la denominazione;
 - b. gli obiettivi formativi;
 - c. i profili e gli sbocchi professionali;
 - d. la potenziale domanda studentesca;
 - e. il numero massimo di partecipanti ammessi alla frequenza del corso;
 - f. le modalità di accesso dei partecipanti;
 - g. l'elenco degli insegnamenti dei corsi e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
 - h. gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - i. la tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
 - j. le competenze di docenza necessarie;
 - k. le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo;
 - l. le risorse di personale, tecniche, edilizie ed economiche necessarie;
 - m. il piano finanziario di fattibilità;
 - n. le risorse economiche disponibili.
7. Il Direttore, sentito il Consiglio Accademico, e acquisito il parere del Nucleo di Valutazione, verifica la persistenza delle condizioni che hanno determinato l'attivazione dei corsi di studio e propone al Consiglio di amministrazione il mantenimento o la disattivazione dei medesimi.
8. Nel caso di disattivazioni di corsi di studio, l'Accademia assicura agli studenti già iscritti la possibilità di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo; nel decreto di disattivazione è disciplinata la modalità del passaggio ad altri corsi di studio attivati, con il riconoscimento dei crediti fino a quel momento acquisiti, per gli studenti che ne facessero richiesta. La disattivazione comporta la cessazione delle immatricolazioni e il graduale esaurimento del ciclo di studi.

Titolo II – Organizzazione della didattica

Capo I Programmazione e coordinamento

Art. 8 - Programmazione didattica

1. Il Consiglio Accademico è l'organo di indirizzo delle attività di formazione, di ricerca e di produzione artistica ed esercita tutte le attribuzioni in materia di indirizzo scientifico e culturale e di valutazione delle attività didattiche e di ricerca, e approva il Manifesto degli studi.
2. Il Consiglio Accademico, acquisite le eventuali proposte formulate dalle strutture didattiche, programma le attività dei corsi accademici di primo e di secondo livello e di ogni altro corso attivabili, salvo specifiche esigenze, nel successivo anno accademico.
3. La durata dell'anno accademico è determinata dal 1° novembre al 31 ottobre. Ciò non contrasta con la possibilità di anticipare le attività didattiche in sede di calendario accademico. Il calendario accademico è emanato dal Direttore di norma entro il 30 settembre.
4. Gli insegnamenti hanno durata semestrale o annuale. In relazione a esigenze specifiche possono essere previste differenti scansioni funzionali all'organizzazione didattica.
5. I periodi di svolgimento delle attività formative e il calendario delle lezioni sono determinati dal Direttore, sentito il Consiglio Accademico, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici. Ulteriori attività di didattica finalizzata possono comunque svolgersi nei periodi di interruzione delle attività didattiche relative ai corsi ordinamentali.

Alma Artis Academy s.r.l

Sede legale: Via Guglielmo Oberdan, 10 - 25128 Brescia P.I.: 03728600986

Sede operativa: Via Santa Maria, 25 – 56126 Pisa

Tel.: 050-2200713 - info@almaartis.it – www.almaartis.it



6. Le sessioni d'esame sono di norma tre: febbraio/aprile (sessione invernale), luglio (sessione estiva), settembre/ottobre (sessione autunnale); per ogni sessione d'esame possono essere previsti più appelli.
7. L'Accademia rende noto agli studenti il calendario degli esami con un anticipo di almeno venti giorni.
8. Le prove finali per il conseguimento del diploma accademico di primo o di secondo livello relative a ciascun anno accademico si svolgono entro il 30 aprile dell'anno accademico successivo; le prove finali possono essere sostenute dagli studenti iscritti all'anno accademico precedente senza la necessità di iscriversi nuovamente entro tale data.
9. Per lo svolgimento delle prove di diploma accademico l'Accademia garantisce di norma tre sessioni distribuite nel corso dell'anno accademico, secondo il calendario degli esami.

Art. 9 - Manifesto annuale degli Studi

1. Entro il 30 luglio di ogni anno il Consiglio Accademico e, per quanto di sua competenza, il Consiglio di Amministrazione, approvano il Manifesto annuale degli Studi che comprende:
 - a. il piano annuali di ciascun corso di studi;
 - b. i requisiti di ammissione di ciascun corso di studi;
 - c. il numero massimo di iscritti per ciascun corso;
 - d. le modalità delle prove di ammissione;
 - e. il calendario accademico;
 - f. l'ammontare delle tasse di iscrizione e delle rette di frequenza dovute dagli studenti;
 - g. ogni altra informazione ritenuta utile.
2. Il Manifesto annuale degli Studi viene affisso all'Albo dell'Accademia e per via telematica, nonché distribuito al servizio orientamento per gli studenti che ne facciano richiesta entro il 30 luglio di ogni anno accademico.

Art. 10 - Organismi responsabili delle strutture didattiche

1. L'Accademia, nel rispetto dello Statuto, si articola in ambiti disciplinari definiti Dipartimenti, come previsti dalle normative ministeriali, e attiva gli organismi responsabili con funzioni di programmazione, coordinamento delle attività dei corsi che ad essi afferiscono e strutture di servizio con funzioni di erogazione di servizi generali e di supporto alla didattica.
2. L'Accademia in prima applicazione attiva i Dipartimenti e le Scuole che ad essi afferiscono secondo quanto indicato nell'allegato A al presente regolamento.
3. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, con decreto del Direttore su delibera del Consiglio Accademico, sentito il CDA dell'Accademia possono essere costituite altre strutture organizzative di coordinamento della ricerca e della produzione che raggruppano differenti scuole sulla base dell'omogeneità degli ambiti di studio, storici o interpretativi, sia nella sede di Pisa sia in altre località ritenute idonee, per domanda di mercato della didattica accademica, all'interno del suolo nazionale come all'estero.
4. Possono altresì essere istituite ulteriori strutture con identiche funzioni delle precedenti, anche in relazione ad ambiti disciplinari non riferibili a specifiche scuole.

Art. 11 - Verifica e valutazione delle attività didattiche

1. Il Direttore, sentito il Consiglio Accademico, provvede periodicamente a una verifica dell'efficacia, della funzionalità e della qualità della didattica.
2. I risultati della verifica, oltre che oggetto di valutazione da parte degli organi di governo per le opportune azioni, sono portati a conoscenza delle strutture didattiche per gli interventi di competenza.



3. I risultati della verifica costituiscono criterio di programmazione dell'attività didattica e sono utilizzati anche al fine della revisione periodica degli ordinamenti didattici dei corsi di studio.

Art. 12 - Orientamento e tutorato

1. L'Accademia promuove attività di orientamento alla scelta accademica sia attraverso incontri sia attraverso la produzione e la diffusione di materiale documentario anche audiovisivo e di test di autovalutazione; a tal fine il Direttore, sentito il Consiglio accademico, predispone un piano di attività da svolgere in collaborazione anche con enti pubblici e privati, nonché con istituti di istruzione secondaria superiore ai sensi del DPR 212/2005.
2. Anche al fine di agevolare una scelta consapevole degli studi, l'Accademia fornisce adeguata informazione sui percorsi formativi delle varie strutture didattiche e diffonde il manifesto annuale degli studi.
3. L'Accademia attiva servizi di orientamento volti all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.
4. L'Accademia istituisce attività di tutorato per i propri studenti, volta all'informazione sui corsi di studio, sui servizi per gli studenti, sul funzionamento amministrativo, sulle attività dell'Accademia e quant'altro ritenuto d'interesse per gli studenti; a tal fine sono utilizzate specifiche figure di tutor scelte tra il personale interno all'istituzione.
5. L'Accademia si attiva per una completa integrazione degli studenti diversamente abili.

Capo II Compiti didattici

Art. 13 - Modalità di attribuzione dei compiti didattici

1. Nell'ambito delle attività formative istituzionali, l'attribuzione delle docenze ai professori spetta, su proposta del Direttore, al Consiglio di Amministrazione dell'Accademia ed avviene, salvo deroghe stabilite dal Consiglio di Amministrazione stesso, annualmente mediante contratto di diritto privato e previa valutazione dei titoli degli aventi diritto. I docenti incaricati dovranno essere in possesso di competenze didattiche, artistiche, scientifiche, professionali comprovate, attinenti alla specifica disciplina.
2. Il Consiglio di amministrazione, ove lo ritenga necessario, per conferire gli insegnamenti di insegnamento può attivare procedure di valutazione comparativa attraverso Bando pubblico. La valutazione comparativa delle candidature presentate sarà gestita dal Consiglio Accademico che potrà avvalersi di una apposita commissione.
3. I docenti partecipano alle attività delle strutture didattiche per la durata del contratto di un anno, rinnovabile di anno in anno, nelle modalità stabilite dai regolamenti interni.

Art. 14 - Compiti didattici dei docenti

1. I compiti didattici dei docenti consistono in:
 - a. lezioni, esercitazioni, laboratori e altre attività integrative delle lezioni;
 - b. assistenza individuale agli studenti;
 - c. accertamento del profitto degli studenti;
 - d. attività di tutorato e di orientamento;
 - e. assolvimento dei compiti organizzativi interni;
 - f. partecipazione agli organi collegiali delle strutture didattiche e dei corsi di studio.



2. Alla luce del profilo professionale dei docenti dell'Accademia e degli obblighi connessi alla funzione docente, tutti i docenti sono tenuti a svolgere ogni insegnamento loro attribuito sotto forma sia di lezioni frontali, sia di esercitazioni seminariali, di laboratorio, di produzione e di ricerca per il numero di ore previsto dal piano di studio. I docenti sono tenuti a svolgere personalmente le lezioni loro affidate. Potranno altresì invitare esperti su argomenti specifici da svolgere alla loro presenza. Nel caso di inviti ad esperti che comportino oneri è necessario chiedere preventiva autorizzazione al Direttore dell'Accademia.
3. I docenti sono altresì tenuti ad assicurare un numero di ore di ricevimento degli studenti secondo modalità stabilite dalle strutture didattiche di riferimento.

Art. 15 - Forme didattiche

1. Ciascuna attività formativa può comportare diverse modalità di svolgimento e di interazione fra studenti e docenti. In particolare possono essere previste lezioni frontali individuali, lezioni frontali collettive, esercitazioni, laboratori, attività pratiche, lezioni con modalità a distanza erogate su una piattaforma dedicata, tirocini formativi, seminari, progetti, produzioni artistiche, relazioni e produzioni di testi e ipertesti anche multimediali, attività di studio individuale guidato o autonomo, di tutorato, di autovalutazione e di altro tipo.
2. I regolamenti dei corsi di studio precisano le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa indicandone, nel rispetto delle disposizioni ministeriali in materia, gli obblighi di frequenza.
3. I regolamenti dei corsi di studio, nel caso in cui consentano deroghe agli obblighi di frequenza previsti per specifici insegnamenti dei corsi accademici, in particolare per gli studenti non impegnati a tempo pieno negli studi, stabiliscono gli obblighi sostitutivi da soddisfare.
4. In seguito all'emergenza sanitaria per coronavirus l'Accademia ha adottato la didattica digitale integrata (DDI)- Questa si configura come una metodologia innovativa di insegnamento e apprendimento e si pone come integrativa all'esperienza fondamentale della didattica in presenza. Si è inoltre considerato come prioritario un principio di inclusività per tutti gli allievi.

Art. 16 - Corsi d'insegnamento

1. I corsi ufficiali d'insegnamento, di base, caratterizzanti, affini e integrativi, vengono organizzati dalle strutture didattiche competenti nel rispetto dei criteri e requisiti stabiliti dal DPR 212/05 e successivi decreti.
2. Le discipline che costituiscono i corsi d'insegnamento possono essere di durata annuale o pluriennale. Le discipline di durata pluriennale comportano programmi diversi per ogni annualità.

Art. 17 Stage formativo

1. Lo stage consiste in un periodo di inserimento operativo dello studente in una struttura progettuale di ricerca, produttiva o professionale esterna alla struttura didattica dell'Accademia, con il fine di apprendere le modalità di applicazione di principi e contenuti oggetto d'insegnamento.
2. La durata dello stage è proporzionata alle esigenze di apprendimento di un particolare argomento oggetto dell'insegnamento o delle finalità formative del corso di studio.
3. Le attività di stage presso strutture esterne richiedono la previa stipula di apposita convenzione in cui vengono precisati gli obiettivi del tirocinio, i tempi e le modalità di svolgimento dello stesso, le competenze del soggetto ospitante e gli oneri del soggetto promotore.



Art. 18 - Attività artistica e altre attività soggette a valutazione in crediti

1. L'Accademia progetta e realizza, anche in convenzione con strutture pubbliche o private, stage e tirocini in ambito artistico, scientifico, tecnico e professionale coerenti con i curricula dei corsi di studio e promuove attività artistiche riconoscibili in termini di crediti.

Art. 19 - Acquisizione e riconoscimento dei crediti

1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con:
 - a) il superamento delle prove d'esame e delle altre forme di verifica del profitto al termine delle diverse attività formative contemplate nell'ordinamento didattico, ferma restando ove prevista, la quantificazione del profitto;
 - b) la partecipazione alle attività produttive formative dell'Istituzione;
 - c) lo svolgimento, anche esternamente all'Accademia, di attività formative, artistiche, di ricerca e di tirocinio professionale a scelta dello studente;
 - d) il superamento della prova finale.

Capo III Accertamento della preparazione degli studenti

Art. 20 - Ammissione ai corsi di studio

1. L'ammissione ai corsi accademici di primo livello attivati presso l'Accademia è riservata agli studenti in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo.
2. L'ammissione ai corsi accademici di secondo livello è riservata agli studenti in possesso di diploma accademico di primo livello, o di diploma di laurea, congiunto ad un diploma di scuola secondaria superiore.
3. Possono essere altresì ammessi studenti in possesso di altro titolo di studio equivalente conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. I predetti titoli devono essere coerenti con il corso prescelto.
4. L'ammissione ai corsi di cui ai commi precedenti è subordinata a un colloquio motivazionale che verifichi il possesso delle competenze teoriche, interpretative e/o artistiche coerenti con i parametri delle Accademie di Belle Arti europee di pari livello. Le competenze d'ingresso sono definite nei regolamenti di ciascun corso di studio.
5. Per essere ammessi a un master occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello o di laurea. Nei relativi regolamenti didattici di corso può essere indicato l'eventuale requisito minimo del diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale.
6. I requisiti e le modalità di ammissione ai corsi accademici specialistici o master, sono disciplinati dai relativi regolamenti nel rispetto della normativa.
7. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero, ai fini dell'ammissione ai corsi, è deliberato dal Consiglio Accademico nel rispetto delle direttive dell'Unione Europea e degli accordi internazionali in materia.

Art. 21 - Debiti e ammissione condizionata

1. Qualora il colloquio d'ammissione abbia evidenziato lacune nella preparazione dello studente, le competenti strutture didattiche indicano gli specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare secondo le modalità stabilite dal Consiglio Accademico, attraverso la frequenza di apposite attività formative.



2. Agli studenti ammessi ai corsi di secondo livello il cui curriculum di studi non sia pienamente coerente con il corso prescelto, potranno essere attribuiti debiti formativi da estinguere con forme di didattica integrativa.
3. I criteri per l'attribuzione dei debiti sono deliberati dal Consiglio Accademico.

Art. 22 - Esami e altre forme di verifica del profitto

1. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti, dallo studente che abbia ottenuto le eventuali attestazioni di frequenza e rispettato le propedeuticità richieste dai singoli ordinamenti; egli deve altresì essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi.
2. I regolamenti dei singoli corsi di studio disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti ai fini della acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite e della prosecuzione della carriera. Tali accertamenti devono avere luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in stretta relazione con l'attività formativa seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova.
3. Nel caso di attività didattica articolata in forme diverse o in più moduli, le strutture didattiche potranno prevedere un'unica verifica che comprenda l'accertamento del profitto raggiunto per ciascuna delle suddette attività.
4. A seconda di quanto disposto dai regolamenti didattici del corso di studio, gli accertamenti di norma danno luogo a votazione (per gli esami di profitto). Il voto è sempre espresso in trentesimi e l'esame si intende superato con una votazione minima di diciotto trentesimi. Quando il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti può essere attribuita all'unanimità la lode.
5. Il regolamento didattico del corso di studio può prevedere, oltre alle verifiche di carattere ordinario a cura delle commissioni di esame, altre forme di attribuzione del credito.
6. Gli esami di profitto possono essere pratici (esecutivi o scritti) e/o orali; si possono prevedere anche forme articolate di accertamento, eventualmente composte di prove successive da concludersi comunque con un controllo finale.
7. I verbali degli esami di profitto sono validi se firmati dall'intera commissione; lo studente è tenuto a firmare il verbale all'atto del riconoscimento, quale attestazione della sua presentazione alla prova.
8. Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato.

Art. 23 - Prova finale e conseguimento del titolo di studio

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento della prova finale. La prova finale ha la funzione di mettere in luce le competenze acquisite dal candidato durante il percorso formativo. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo avere maturato tutti i crediti previsti dal piano di studi.
2. La prova finale è di norma costituita da una parte:
 - a) una tesi di carattere artistico-progettuale consistente nella produzione di elaborati su un tema specificamente assegnato dal docente del corso di disciplina d'indirizzo cui lo studente risulta iscritto;
 - b) una tesi di carattere storico-teorico o metodologico in una delle discipline comprese nel curriculum didattico o nel piano personale di studi. L'eventuale materiale di produzione artistica allegato alla tesi sarà funzionale allo specifico carattere della tesi.
3. Le modalità di svolgimento e di valutazione della prova finale sono disciplinate nei regolamenti dei corsi di studio.



4. Il voto finale è espresso in centodecimi, con eventuale lode.
5. Il voto finale non può essere inferiore alla media ponderata, rapportata a centodecimi, delle votazioni conseguite nell'intero percorso formativo.
6. La media ponderata dei voti può essere integrata dalla commissione per un punteggio non superiore a 10/110 di cui 4 attribuita del relatore, 3 dal presidente della Commissione e 1 per ciascun altro membro. L'eventuale lode su proposta del relatore deve essere assegnata all'unanimità dalla commissione.
7. La commissione può attribuire, con decisione unanime, la lode o altre forme di riconoscimento accademico.
8. Lo svolgimento delle prove finali di diploma accademico di primo e di secondo livello è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.
9. L'Accademia rilascia, come supplemento al diploma, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum seguito dallo studente per conseguire il titolo stesso.

Art. 24 - Commissioni per gli esami di profitto

1. Gli esami di profitto si svolgono di fronte ad una commissione che ne assicura il carattere pubblico nei limiti della normativa vigente.
2. Le commissioni per gli esami di profitto, formate di norma da due componenti, sono nominate dal Direttore dell'Accademia. La Commissione è presieduta dal titolare del corso.
3. La Commissione designa tra i componenti un segretario incaricato della verbalizzazione.

Art. 25 - Commissione per la prova finale

1. La commissione per la prova finale del corso di studio è costituita di norma da cinque componenti: il presidente della commissione, il relatore e altri tre membri.
2. La commissione, nominata dal Direttore, è composta dallo stesso o da un suo delegato, che la presiede, da uno o più relatori, e da docenti dell'Accademia. Possono far parte della commissione anche esperti della materia esterni all'istituzione.
3. La commissione designa tra i componenti un segretario incaricato della verbalizzazione.

TITOLO III – STUDENTI

Capo I Norme generali

Art. 26 - Iscrizioni

1. La qualifica di studente dell'Accademia è riservata agli iscritti ai corsi di studio che siano in regola con le procedure d'iscrizione e con i versamenti di tasse e contribuzioni previsti.
2. Le domande di immatricolazione e il rinnovo dell'iscrizione avvengono nei tempi e nei modi stabiliti dal Direttore, sentito il Consiglio Accademico e pubblicati sul Manifesto agli studi. Il Direttore può accogliere, per gravi e giustificati motivi, domande di immatricolazione presentate in ritardo.
3. Le domande di immatricolazione ai corsi di studio sono indirizzate al Direttore dell'Accademia e debbono contenere le generalità complete secondo quanto indicato dal Manifesto annuale degli Studi.
4. Con l'iscrizione lo studente si impegna a versare tasse, contributi ed indennità previste dal Manifesto degli Studi per l'intero anno accademico, a seguire lezioni ed insegnamenti, a partecipare alle attività



formative e laboratoriali previste, ad assolvere eventuali debiti formativi dipendenti da una non adeguata preparazione d'accesso, a superare le prove di accertamento del profitto per il numero di crediti previsti dal piano annuale degli insegnamenti. Assume altresì l'impegno ad osservare i regolamenti e le disposizioni interne dell'Accademia.

5. Negli anni accademici successivi a quelli di immatricolazione, lo studente rinnova l'iscrizione al corso di studio mediante presentazione del modulo previsto e il versamento della tassa d'iscrizione entro il termine stabilito pubblicato sul Manifesto annuale degli Studi.

Art. 27 Libretto Accademico

1. Allo studente immatricolato è rilasciato un libretto accademico personale valido per tutta la durata della sua permanenza in Accademia in qualità di studente ed efficace come:
 - a) documento di riconoscimento all'interno dell'Accademia;
 - b) documento contenente il percorso didattico dello studente;
 - c) documento comprovante l'iscrizione all'Accademia.

Art. 28 - Riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero

1. Sulla base delle disposizioni vigenti e nel rispetto delle direttive dell'Unione Europea e degli accordi internazionali, i titoli conseguiti all'estero possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi.
2. Il riconoscimento è deliberato dal Direttore sentito il Consiglio Accademico e sentita la struttura didattica competente.

Art. 29 - Iscrizione a insegnamenti singoli

1. I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea in possesso di un diploma di scuola media superiore, o i cittadini extracomunitari in possesso di titoli di studio riconosciuti equipollenti possono chiedere di essere iscritti a singoli insegnamenti attivati nell'Accademia, nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove d'esame e ad avere regolare attestazione dei crediti acquisiti.
2. Le tasse d'iscrizione e i contributi per la frequenza a uno o più corsi di cui al presente articolo vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione. I termini per la presentazione delle domande e le modalità di frequenza sono stabiliti dal Direttore sentito il Consiglio Accademico il quale, in relazione alla disponibilità di mezzi e strutture, delibera annualmente il numero massimo delle iscrizioni.

Art. 30 - Ordinamenti dei corsi e piani di studio individuali

1. Gli ordinamenti didattici definiscono l'articolazione dei curricula di ciascun corso di studi, con l'indicazione degli insegnamenti attivati, delle attività formative obbligatorie, degli eventuali moduli didattici e delle ulteriori attività formative.
2. Il piano di studio di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie di cui al comma 1, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente nel rispetto dei vincoli stabiliti dagli ordinamenti didattici.
3. Il piano di studio è approvato dal Direttore e dalla competente struttura didattica, tenuto conto dei criteri definiti dal Consiglio Accademico.
4. Lo studente può chiedere di essere ammesso a frequentare attività didattiche aggiuntive rispetto al piano di studio prescelto che, in caso di superamento delle relative prove d'esame, costituiscono crediti



riconoscibili secondo la normativa vigente, comunque non oltre il 30% di quelli previsti dal corso di iscrizione.

5. La presentazione da parte degli studenti dei rispettivi piani di studio ha luogo entro i termini stabiliti dal Direttore sentito il Consiglio Accademico e dal regolamento del corso.
6. Lo studente può comunque proporre modifiche al piano di studi all'inizio di ciascun anno accademico, approvate compatibilmente con le esigenze di funzionalità dei singoli corsi.

Art. 31 - Fuori corso e ripetenza

1. La ripetizione della frequenza a una disciplina può essere concessa una sola volta nell'ambito del corso, secondo le modalità definite con specifici regolamenti. La predetta disposizione si applica anche nel caso di mancato assolvimento degli obblighi di frequenza.
2. Lo studente che, pur avendo completato gli anni di iscrizione, non abbia maturato i crediti sufficienti per essere ammesso a sostenere la prova finale potrà usufruire di ulteriori anni accademici, nei limiti stabiliti ai successivi commi 3 e 4 per completare il percorso formativo assumendo la qualifica di "studente fuori corso".
3. Lo studente che non concluda il corso di studi entro il doppio della durata dei corsi, come risulta previsto del presente regolamento, è dichiarato decaduto.
4. È altresì dichiarato decaduto lo studente che al termine del terzo anno del primo livello e del secondo anno del secondo livello non abbia acquisito i crediti relativi al primo anno di corso.

Art. 32 - Corsi frequentati presso istituti convenzionati di pari grado

1. L'Accademia può stipulare apposite convenzioni, con altri istituti di pari livello al fine di consentire ai propri studenti di avvalersi degli insegnamenti ivi attivati.

Art. 33 - Passaggi di corso e prosecuzione degli studi

1. Lo studente di un corso accademico di primo livello può chiedere in qualunque anno di corso, con domanda inoltrata al Direttore, il passaggio ad altro indirizzo di studio di corrispondente livello attivato presso l'Accademia, con il riconoscimento totale o parziale dei crediti eventualmente già acquisiti ai fini del conseguimento del relativo titolo di studio.
2. La struttura didattica responsabile dell'indirizzo di studio al quale lo studente intende trasferirsi delibera, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, circa il riconoscimento dei crediti ritenuti validi per il nuovo curriculum e indica l'anno di corso al quale lo studente è ammesso. I crediti acquisiti, ma non riconosciuti validi ai fini del conseguimento del titolo di studio, rimangono comunque registrati nella carriera accademica dell'interessato.
3. I passaggi a corsi di studio che prevedano prove di ammissione e numero programmato, sono condizionati al superamento delle relative prove di ammissione.
4. I termini per la presentazione delle domande di passaggio di corso sono determinati annualmente dal Direttore sentito il Consiglio Accademico.
5. È garantita la facoltà per gli studenti iscritti a un qualsiasi previgente ordinamento in possesso dei requisiti richiesti di optare per il passaggio ai corsi di diploma accademico di primo livello, previa verifica del possesso delle conoscenze e competenze richieste per l'ammissione ai corsi accademici.



Art. 34 - Periodi di studio effettuati presso altro istituto italiano o estero

1. L'Accademia favorisce gli scambi di studenti con istituti italiani o esteri di corrispondente livello sulla base di programmi internazionali di mobilità o di apposite convenzioni.
2. Lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio all'estero è tenuto a indicare le attività formative che intende svolgere presso le Accademie/Università/Istituti convenzionato. Tale proposta deve essere approvata dalla struttura didattica competente sulla base di documentazione attestante le caratteristiche delle attività programmate (crediti didattici, numero di ore di lezione e di esercitazione, contenuti formativi, ecc.).
3. I periodi di studio trascorsi presso le Accademie/Università/Istituti convenzionati sono riconosciuti allo studente in base a:
 - a. crediti acquisiti mediante verifica di profitto effettuata presso le Accademie/Università/Istituti convenzionati;
 - b. frequenza effettuata presso le Accademie/Università/Istituti convenzionati, ritenuta valida ai fini di verifica interna di profitto, anche prevedendo integrazioni ove necessarie;
 - c. periodo di preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - d. tirocinio e altre attività formative;
 - e. le conversioni dei voti, secondo il sistema italiano, sono effettuate sulla base delle equivalenze approvate dal Direttore sentito il Consiglio Accademico;
 - f. al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della certificazione esibita, la struttura didattica interessata delibera il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero;
 - g. all'atto dell'iscrizione all'Accademia lo studente può chiedere il riconoscimento di attività formative compiute all'estero;
 - h. le strutture didattiche interessate determinano l'ulteriore svolgimento della carriera valutando l'eventuale convalida degli esami sostenuti, il riconoscimento totale o parziale dei crediti in precedenza acquisiti e indicando se del caso il debito formativo da assolvere.

Art. 35 - Rapporti nazionali e internazionali e rilascio di titoli congiunti

1. L'Accademia può rilasciare titoli di studio congiuntamente con altri istituti italiani o esteri di corrispondente livello sulla base di apposite convenzioni approvate dagli organi accademici competenti e ispirate a criteri di reciprocità.
2. Le convenzioni disciplinano:
 - a. le modalità di svolgimento dell'attività didattica;
 - b. i criteri per la verifica del profitto e il riconoscimento dei crediti maturati;
 - c. la lingua nella quale è redatto e discusso l'eventuale elaborato scritto per la prova finale;
 - d. la composizione della commissione per l'ammissione ai corsi e il conferimento del titolo;
 - e. le modalità della verifica del profitto.
3. La convenzione può prevedere il rilascio di un unico titolo, con l'indicazione degli istituti convenzionati.

Art. 36 - Didattica multimediale e a distanza

1. L'Accademia può promuovere, per specifiche discipline, idonee forme di didattica multimediale e di didattica a distanza anche in collaborazione con enti e soggetti pubblici e privati.



Art. 37 - Sospensione e rinuncia agli studi

1. Lo studente che, essendo stato iscritto a un corso accademico di primo o di secondo livello, non rinnovi l'iscrizione, conserva la possibilità di accedere nuovamente a domanda al medesimo corso di studi per l'anno di corso successivo all'ultimo frequentato, entro i successivi tre anni accademici nel caso di corso accademico di primo livello o entro i successivi due anni accademici nel caso di corso accademico di secondo livello, fatte salve le verifiche dei crediti acquisiti, l'effettiva disponibilità del posto e l'avvenuta regolarizzazione della propria posizione amministrativa.
2. Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni accademici per iscriversi e frequentare corsi di studio presso istituti di pari grado italiani o esteri. La sospensione può essere concessa dal Direttore sentito il Consiglio Accademico.
3. Nel periodo d'interruzione o di sospensione degli studi, lo studente non è tenuto al versamento delle tasse e dei contributi. L'importo da versare all'atto della ripresa degli studi è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
4. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera, manifestando in modo esplicito la propria volontà con un atto scritto. La rinuncia è irrevocabile, tuttavia essa non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione anche al medesimo corso di studio.
5. Conseguentemente alla rinuncia dello studente l'Accademia rilascia la certificazione della carriera svolta e dei crediti conseguiti fino a quel momento. In caso di nuova immatricolazione l'eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti è operato dalla competente struttura didattica previa verifica della loro non obsolescenza.
6. Lo studente che dopo aver rinunciato agli studi sia stato riammesso alla prosecuzione della carriera è tenuto a versare il contributo relativo al riconoscimento degli studi nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Capo II Norme transitorie e finali

Art. 38 - Ordinamento previgente

1. L'Accademia assicura agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che non optino per un corso di studio disciplinato dai nuovi ordinamenti, la conclusione dei corsi e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici in precedenza vigenti.

Art. 39 - Opzione per i nuovi ordinamenti

1. È garantita la facoltà per gli studenti iscritti a un qualsiasi previgente ordinamento, che siano in possesso dei requisiti, delle conoscenze e competenze richieste per l'ammissione ai corsi accademici, di optare per il passaggio ai corsi di diploma accademico di primo livello. Il diritto di opzione ai corsi di studio del nuovo ordinamento è esercitabile nell'ambito delle scadenze annuali determinate dal Consiglio Accademico.
2. Le strutture didattiche competenti, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Accademico nel rispetto del Decreto ministeriale in materia, riformulano in termini di crediti gli ordinamenti didattici previgenti e le carriere degli studenti a tali ordinamenti iscritti.



Art. 40 - Fonti normative pertinenti il Regolamento

1. Il presente regolamento è redatto nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei decreti in vigore e dello Statuto.

Art. 41 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore all'atto della pubblicazione all'albo e sul sito dell'Accademia.
2. I corsi di studio attivati dall'Accademia sono definiti nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante del presente Regolamento, con l'indicazione delle scuole e del dipartimento di riferimento. Eventuali nuovi corsi attivati saranno inseriti nel presente Regolamento.
3. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento è competente il Consiglio Accademico.

Parte Seconda **ORDINAMENTI DIDATTICI**

Art. 42 - Elenco dei dipartimenti

1. Sono istituiti presso l'Accademia di Belle Arti "Alma Artis" di Pisa i seguenti Dipartimenti:
Progettazione ed Arti Applicate.
2. Le scuole afferenti al Dipartimento di Progettazione ed Arti Applicate sono:
Scuola di Nuove Tecnologie dell'Arte.

Art. 43 - Elenco dei corsi accademici triennali di primo livello

1. Vengono istituiti presso l'Accademia di Belle Arti "Alma Artis" di Pisa i corsi triennali di I livello in *Art & Digital Technologies* e in *Graphic & Multimedia Design* per la Scuola di Nuove Tecnologie dell'Arte del Dipartimento di Progettazione ed Arti Applicate.
2. Gli ordinamenti degli indirizzi accademici triennali di I livello sono stabiliti secondo quanto indicato nei rispettivi regolamenti